

Legge regionale 26 marzo 2012, n. 3.**"Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)".**

*Il consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato.*

Il presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

*Art. 1
(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione della normativa europea e statale e in particolare della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai fini della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.

2. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed ha la finalità di proteggere e migliorare la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, mantenere l'esistenza e la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni della presente legge e del d. lgs. 152/2006, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

*CAPO I
Disposizioni generali*

*Art. 2
(Definizioni)*

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

- a) **impatto ambientale:** ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negativa, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti;
- b) **proponente:** il soggetto pubblico o privato che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
- c) **progetto:** l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), mentre, negli altri casi, al progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;
- d) **intervento composito:** un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;
- e) **autorità competente:** l'amministrazione pubblica cui compete lo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge;
- f) **verifica di assoggettabilità:** la procedura di cui all'articolo 8, volta a stabilire se un progetto possa avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e debba essere pertanto assoggettato alla

procedura di valutazione d'impatto ambientale;

g) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

h) valutazione d'impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti significativi e negativi sull'ambiente di un progetto secondo le disposizioni di cui al capo III della presente legge, che si conclude con il provvedimento di VIA;

i) provvedimento di VIA: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude la procedura di cui al capo III, che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale;

l) fase preliminare: la fase facoltativa di cui all'articolo 9, mediante la quale il proponente entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale;

m) studio preliminare ambientale: il documento contenente la descrizione del progetto elaborato tenendo conto dei criteri di cui all'allegato C. Esso deve contenere le informazioni e i dati ambientali necessari a valutare la situazione attuale (ante operam) e quella conseguente alla realizzazione dell'opera o intervento a cui si riferisce (post operam);

n) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto, predisposti ai sensi dell'articolo 11;

o) Comuni interessati: i Comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;

p) Province interessate: le Province nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;

q) Regioni interessate: le Regioni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;

r) soggetti interessati: qualunque soggetto portatore di interessi, pubblici o privati, inerenti alla realizzazione del progetto;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione dei progetti e che hanno la competenza al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;

t) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137);

u) modifica: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente;

v) modifica sostanziale: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che produce effetti negativi significativi sull'ambiente.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2.

2. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui:

a) agli allegati A1 e A2;

b) agli allegati B1 e B2 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);

c) agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

3. Per i progetti di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del

30 per cento nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit;
- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

- a) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
- b) opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

6. Per gli interventi di cui al comma 5, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

Art. 4

(Autorità competente)

1. La Regione è autorità competente per i progetti:

- a) elencati negli allegati A1 e B1;
- b) elencati negli allegati A2 e B2, quando la loro localizzazione interessa il territorio di due o più Province o che presentano un impatto ambientale interregionale;
- c) elencati negli allegati A2 e B2, se la Regione medesima è anche l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis della Parte II del d.lgs. 152/2006;
- d) relativi agli interventi indicati al comma 2, se la Provincia ne è il proponente.

2. La Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio.

3. L'autorità competente svolge con un unico procedimento amministrativo le procedure di cui alla presente legge relative a interventi compositi. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, il procedimento è svolto dalla Regione.

Art. 5

(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)

1. Se l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA. In tale caso:

- a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;
- b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;
- c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette;

- d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;
- e) se l'istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del d.lgs. 152/2006;
- f) il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite agli articoli 29 decies e 29 undecies del d.lgs. 152/2006.
- 2.** Nei casi di cui al comma 1 è comunque facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.
- 3.** Nei casi di progetti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità e al procedimento di AIA, quest'ultima può essere richiesta solo all'esito della suddetta verifica.
- 4.** Nei casi di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo può essere richiesta solo all'esito della suddetta verifica.
- 5.** Qualora l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA ricada anche nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la verifica di assoggettabilità o la VIA comprendono la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto presidenziale medesimo. A tal fine:
- a) lo studio preliminare ambientale o il SIA contengono gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997, secondo quanto specificato nelle linee guida di cui all'articolo 24 della presente legge;
- b) le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione delle procedure;
- c) la valutazione dell'autorità competente alla verifica di assoggettabilità o alla VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza o dà atto degli esiti della stessa.
- 6.** La procedura di VIA di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli comprende e sostituisce le procedure di VAS per tali varianti. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS.
- 7.** Se l'intervento soggetto alle procedure di VIA è previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, nella redazione dello studio preliminare ambientale o del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
- 8.** Per i progetti di opere e interventi assoggettati a VIA e da realizzarsi nell'ambito di piani regolatori portuali già sottoposti a VAS, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal piano regolatore portuale. Se il piano regolatore portuale o le rispettive varianti hanno contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza in base alle norme vigenti, la VIA è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e il provvedimento di VIA tiene luogo anche della VAS.
- 9.** Per i progetti di opere e interventi inseriti in piani e programmi per i quali si sia conclusa positivamente la VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.
- 10.** Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.
- 11.** Se l'intervento soggetto a VIA è un'opera pubblica che costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, la procedura per l'approvazione della variante disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere coordinata nell'ambito della VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione di tale fase procedurale. In tal caso la documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge, è integrata con gli elaborati previsti per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.
- 12.** Il provvedimento di VIA o quello finale della verifica di assoggettabilità che dispone

l'esclusione del progetto dalla VIA comprende, ove necessaria, la valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 ovvero l'autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/2006. In tal caso la documentazione di VIA è integrata con il progetto indicato al medesimo articolo 186.

Art. 6
(Supporto tecnico)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative alle procedure di VIA, l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).
2. Nelle procedure di VIA l'autorità competente, per le istruttorie di particolare complessità, può:
 - a) avvalersi del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione;
 - b) costituire commissioni composte da esperti anche esterni all'amministrazione competente e da dipendenti della stessa incaricati delle varie fasi procedurali di VIA.
3. Le commissioni di cui al comma 2, lettera b), sono istituite presso la struttura competente per le procedure di VIA. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la formazione delle commissioni e per la determinazione dei compensi da corrispondere.

Art. 7
(Oneri)

1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.
2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille. Resta ferma la soglia minima di euro 350,00.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:
 - a) per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica e per il pagamento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, che svolge tale attività;
 - b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24.
4. Le spese istruttorie a carico del proponente relative ai procedimenti integrati di VIA e AIA sono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
5. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19 sono a carico del proponente.

CAPO II
Procedura di verifica

Art. 8
(Verifica di assoggettabilità)

1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:
 - a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;
 - b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;
 - c) copia dell'avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
 - d) elenco dei Comuni interessati;
 - e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;

f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente gli elementi mancanti ed i termini per l'invio degli stessi. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente, entro i termini previsti, non presenti quanto richiesto, l'istanza si intende ritirata. Decorso inutilmente il termine per la verifica predetta, il proponente può procedere comunque alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 e il procedimento si considera avviato dalla data della pubblicazione medesima.

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati dal proponente presso i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato e inoltrati al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.

4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un avviso contenente:

a) i dati identificativi del proponente;

b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;

c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché l'indicazione dell'indirizzo web dell'autorità competente;

d) il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni.

5. Gli elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

6. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare ambientale. A tal fine la documentazione deve essere predisposta in modo da rendere possibile la separazione della parte da non pubblicizzare. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

7. La documentazione di cui al comma 1 rimane depositata presso l'autorità competente e i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4. Entro tale termine chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui al comma 1, ottenerne copia a proprie spese e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte.

8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati e l'ARPAM rendono i propri contributi istruttori.

9. Sulla base della documentazione agli atti e degli elementi di cui all'allegato C, tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché dei contributi istruttori dell'ARPAM, l'autorità competente verifica se il progetto possa avere significativi impatti ambientali negativi e entro trenta giorni successivi al termine del periodo di deposito, fatte salve le richieste di integrazione di cui al comma 10, si pronuncia:

a) escludendo il progetto dalla procedura di VIA nel caso non abbia impatti ambientali negativi significativi, impartendo eventuali prescrizioni anche relative al monitoraggio dell'opera o all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili. Le prescrizioni impartite obbligano il proponente a conformare il progetto definitivo a quanto in esse stabilito;

b) assoggettando il progetto alla procedura di cui al capo III nel caso abbia impatti ambientali negativi significativi.

10. Nel caso in cui l'autorità competente ritenga necessario acquisire integrazioni o chiarimenti per la verifica della significatività degli impatti, può farne richiesta al proponente, per una sola volta, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. Il proponente provvede a presentare le integrazioni o i chiarimenti richiesti e a depositarli presso gli uffici di cui al comma 3, entro trenta giorni dal termine del periodo di deposito. L'autorità competente si pronuncia comunque entro i trenta giorni successivi alla data prevista per la presentazione di quanto richiesto.

11. Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità è pubblicato a cura dell'autorità competente:

- a) per estremi nel BUR;
- b) in versione integrale nel sito web della medesima autorità.

CAPO III

Valutazione d'impatto ambientale

Art. 9

(Definizione dei contenuti del SIA)

- 1.** Per i progetti da assoggettare a VIA il proponente ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio del SIA.
- 2.** Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata della seguente documentazione in formato elettronico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
 - a) progetto preliminare;
 - b) studio preliminare ambientale;
 - c) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione del SIA e le metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute, nonché il relativo livello di approfondimento;
 - d) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
- 3.** L'autorità competente apre la fase di consultazione sulla documentazione presentata ai sensi del comma 2 e in tale sede:
 - a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e del SIA;
 - b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
 - c) verifica, sulla base della documentazione disponibile, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto;
 - d) in assenza degli elementi di cui alla lettera c) del presente comma, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
- 4.** La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni, scaduti i quali si passa alla fase successiva.

Art. 10

(Assemblea pubblica)

- 1.** Nei casi di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua spontanea iniziativa ovvero su richiesta dei Comuni interessati e con la loro collaborazione, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da esso derivanti in apposita assemblea pubblica, anche sulla base di un progetto preliminare e comunque prima della presentazione dell'istanza di VIA ovvero dell'istanza di autorizzazione nell'ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA.
- 2.** Nel corso dell'assemblea pubblica di cui al comma 1, il proponente e gli enti coinvolti forniscono anche informazioni sulle modalità di partecipazione al successivo procedimento di VIA.
- 3.** Qualora il proponente abbia avviato la fase di consultazione di cui all'articolo 9, l'assemblea pubblica di cui al comma 1 si svolge durante tale fase e ad essa partecipa anche l'autorità competente alla VIA.

Art. 11

(Studio di impatto ambientale)

- 1.** Il SIA è redatto, a spese del proponente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dall'allegato D alla presente legge.
- 2.** Il SIA è inoltre predisposto nel rispetto degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9, qualora attivata.
- 3.** Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità

competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o al SIA. A tal fine la documentazione deve essere predisposta in modo da rendere possibile la separazione della parte da non pubblicizzare. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

4. Ai fini della predisposizione del SIA e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Al SIA è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi gli elaborati grafici. La documentazione è predisposta in modo da consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.

Art. 12

(Presentazione della domanda)

1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:

a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 9, lettera b);

b) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 5, contengono anche quanto previsto nell'articolo 5 medesimo;

c) copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa e dichiarazione della data di pubblicazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1;

d) elenco dei Comuni interessati;

e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale;

f) dichiarazione del valore dell'opera;

g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;

h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3;

i) dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono resi dal proponente su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo. Il proponente garantisce mediante propria dichiarazione la perfetta corrispondenza tra i documenti cartacei e quelli informatici. Presso l'autorità competente sono comunque depositate due copie in formato cartaceo.

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la documentazione progettuale è depositata dal proponente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni, le Province e le Regioni interessati, nonché inoltrata al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.

4. Qualora la realizzazione del progetto preveda anche altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, il proponente trasmette l'istanza completa di allegati, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale affinché l'autorità competente ne acquisisca i contributi istruttori.

5. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente gli elementi mancanti ed i termini per l'invio degli stessi. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente, entro i termini previsti, non presenti quanto richiesto, l'istanza si intende ritirata.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 del presente articolo senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'autorità competente, il proponente può procedere alla pubblicazione

dell'avviso a mezzo stampa di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 13
(Pubblicazione e consultazione)

- 1.** Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente:
 - a) i suoi dati identificativi;
 - b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;
 - c) l'indicazione delle sedi di deposito della documentazione relativa al progetto e dei termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
- 2.** Del deposito del progetto e dei relativi elaborati deve essere data notizia anche sul sito web dell'autorità competente, con la contestuale pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b).
- 3.** La documentazione rimane depositata per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- 4.** L'autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
- 5.** L'inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della valutazione di cui all'articolo 14 e si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA.
- 6.** In mancanza dell'inchiesta, il proponente, prima della conclusione della fase di valutazione, può, anche su propria richiesta, essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA.
- 7.** L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.

Art. 14
(Valutazione del SIA e degli esiti della consultazione)

- 1.** L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie per la VIA e, a tal fine, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni e le memorie inoltrate ai sensi dell'articolo 13, nonché i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.
- 2.** I soggetti competenti in materia ambientale rendono i propri contributi istruttori entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 3.** Qualora i soggetti competenti in materia ambientale non si siano espressi nei termini previsti o abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 15.

Art. 15
(Decisione)

- 1.** L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei centotrentacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1.
- 2.** Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità,

l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni rispetto al termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

3. L'autorità competente, entro settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1, trasmette al proponente le osservazioni e memorie scritte eventualmente presentate, nonché i contributi istruttori pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.

4. L'autorità competente può richiedere per una sola volta al proponente integrazioni alla documentazione presentata, anche in occasione della trasmissione di cui al comma 3. Per l'invio delle integrazioni l'autorità competente deve indicare un termine non superiore a quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. In questo caso l'autorità competente, salvo quanto previsto al comma 7, adotta il provvedimento di VIA nei novanta giorni successivi al ricevimento delle integrazioni richieste. Se allo scadere dei termini il proponente non presenta quanto richiesto o ritira l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

5. Nei casi in cui il proponente, anche in esito alla consultazione e alla trasmissione di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, intende modificare gli elaborati presentati, può farne richiesta all'autorità competente entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per il deposito di cui all'articolo 13, comma 3. Se l'autorità competente accoglie tale richiesta, stabilisce il tempo necessario per l'acquisizione degli elaborati modificati che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili per giustificati motivi su istanza del proponente. In questo caso l'autorità competente, salvo quanto previsto al comma 7, adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

6. Le integrazioni di cui al comma 4 ovvero le modifiche di cui al comma 5, contestualmente all'invio all'autorità competente, devono essere depositate dal proponente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni interessati, il dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente, nonché, nel caso di progetti che prevedono altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, inviati a tutti i soggetti competenti in materia ambientale.

7. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 4 ovvero ritenga che le modifiche di cui al comma 5 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati così come previsto all'articolo 12, comma 3, e contestualmente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito e chiunque abbia interesse, entro tale termine, può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in relazione alle sole integrazioni o modifiche apportate. In tali casi, l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle nuove osservazioni.

Art. 16

(Provvedimento di VIA)

1. Qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce. Resta ferma la facoltà del proponente indicata all'articolo 5, comma 2.

2. Qualora l'autorità competente alla VIA non sia l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA coordina i contributi istruttori di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti, ivi incluse le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto negativo sull'ambiente. In nessun caso può essere dato inizio ai lavori di realizzazione delle opere o interventi senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA, ove previsto.

4. Il provvedimento di VIA contiene, inoltre, ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali.
5. Nei casi in cui il provvedimento di VIA tiene luogo anche dell'AIA, esso contiene anche la definizione degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni di cui all'articolo 29 sexies del d.lgs. 152/2006.
6. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). Il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Art. 17
(Informazioni sulla decisione)

1. Il provvedimento di VIA è pubblicato:
 - a) per estratto nel BUR, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua interezza;
 - b) per intero nel sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

CAPO IV
Monitoraggio, controlli e sanzioni

Art. 18
(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Se la Provincia non provvede all'emanazione del provvedimento di VIA per i progetti di sua competenza entro i termini di cui alla presente legge, la Giunta regionale, su istanza del proponente e sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta con oneri a carico della Provincia medesima.

Art. 19
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura la verifica degli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento finale di VIA. In tal caso l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.
2. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente, nelle more delle determinazioni correttive da adottare ai sensi del comma 1, può altresì ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate.
3. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, inclusa la trasmissione dei relativi dati all'autorità competente e all'ARPAM.
4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'ARPAM.

Art. 20
(Controlli e sanzioni)

- 1.** I Comuni esercitano il controllo sulle opere o interventi realizzati senza che sia stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità o senza che sia stato acquisito il provvedimento di VIA in violazione della presente legge.
- 2.** L'autorità competente, anche avvalendosi dell'ARPAM e previa convenzione del Corpo forestale dello Stato per le materie di competenza, esercita le funzioni di controllo relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto al progetto valutato tali da incidere sugli esiti finali delle procedure di VIA o relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto a quanto previsto negli atti finali delle procedure di VIA, con particolare riferimento alle prescrizioni impartite e alla corretta attuazione del monitoraggio.
- 3.** Nei casi di cui al comma 1, il Comune dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.
- 4.** Nei casi di cui al comma 2, l'autorità competente informa il Comune territorialmente interessato, il quale, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.
- 5.** Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

CAPO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21

(Impatti ambientali interregionali e interprovinciali)

- 1.** Nel caso di progetti di interventi e di opere localizzati anche nel territorio di Regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti e il provvedimento finale è adottato dalla Giunta regionale.
- 2.** Nel caso di progetti di interventi e di opere con significativi impatti ambientali negativi interregionali, la Regione è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle altre Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dai medesimi impatti.
- 3.** Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA con significativi impatti ambientali negativi interprovinciali, la Provincia è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle altre Province, nonché degli enti locali territoriali interessati dai medesimi impatti.
- 4.** Nel caso di progetti di impianti di cui all'Allegato B2, punto 2, lettera a), che presentino impatti ambientali interprovinciali, la Provincia, in aggiunta ai pareri di cui al comma 3, è tenuta ad acquisire il parere della Regione.

Art. 22

(Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)

- 1.** Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), le procedure di VIA iniziano con la presentazione da parte del proponente di apposita istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1.
- 2.** Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 160/2010, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inizia con la presentazione da parte del

proponente di apposita istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata dal progetto definitivo e dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f). Resta ferma la facoltà del proponente di richiedere la verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, prima dell'avvio del procedimento SUAP.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il procedimento SUAP è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, del d.p.r. 160/2010, fatti salvi i tempi previsti per la pubblicazione.

Art. 23

(Parere sui progetti di competenza statale)

1. Al fine di esprimere il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale acquisisce le valutazioni delle Province, dei Comuni e degli enti parco interessati che devono pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali la Regione si pronuncia indipendentemente dalle valutazioni medesime. Nel caso di modifiche sostanziali il termine è ridotto a trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Art. 24

(Linee guida)

1. La Giunta regionale adotta previo parere della Commissione assembleare competente le linee guida necessarie a dare attuazione alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva la modulistica.

Art. 25

(Obblighi di informazione)

1. La Giunta regionale trasmette al Ministero competente le informazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006 entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, informano la Regione circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso per le opere e gli interventi di propria competenza.

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di euro 50.000,00.

2. La copertura è garantita dalle disponibilità iscritte a carico dell'UPB 42201 del bilancio per l'anno 2012, derivanti dall'abrogazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).

3. A decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Ai fini della gestione, le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 30102 dello stato di previsione dell'entrata e dell'UPB 42201 dello stato di previsione della spesa.

Art. 27

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 24 sono fatte salve le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 1600.
3. Le procedure di VIA avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono in conformità alle disposizioni normative previgenti.
4. La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'AIA di cui al Titolo III bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alle categorie di attività industriali di cui all'allegato VIII del decreto medesimo, a esclusione della categoria 5 (Gestione dei rifiuti) per la quale è competente la Provincia territorialmente interessata.
5. Per quanto non previsto si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti.

Art. 28
(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di rilascio dell'autorizzazione unica medesima."

2. Sono o restano abrogati:

- a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale);
 - b) la legge regionale 12 ottobre 2007, n. 11 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6);
 - c) l'articolo 22 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006);
 - d) gli articoli da 1 a 12 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);
 - e) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);
 - f) l'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).
- La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.
Ancona, li 26 Marzo 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

Allegato A1
Tipologie progettuali da sottoporre
a VIA regionale (articoli 4 e 12)

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
 - 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l. 29 maggio 1974, n. 256, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.

- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
- i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha.
- l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità o volume di scavo superiore a 100.000 mc.
- m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
- n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad eccezione delle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.
- o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
- p) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- q) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
- r) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- s) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore o uguale a 1000 kW e ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.
- t) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
- u) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- 1) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
 - 2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
 - 3) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
 - 4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - 5) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - 6) per la fabbricazione di esplosivi.
- v) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
 - 2) 60.000 posti per galline;
 - 3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
 - 4) 900 posti per scrofe.
- z) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato II della Parte II del d.lgs. 152/2006 ai fini dello stoccaggio geologico di cui alla direttiva 2009/31/CE.
- aa) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A2
Tipologie progettuali da sottoporre
a VIA provinciale (articoli 4 e 12)

- a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

- b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
- e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), a esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.
- f) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezioni in profondità: lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
- g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
- i) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza installata inferiore a 1000 kW, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.
- l) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato B1
Tipologie progettuali da sottoporre
a verifica di assoggettabilità regionale
(articoli 4 e 8)

1. Agricoltura

- a) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.
- b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
- c) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
- d) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o posti per 45 scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, ivi comprese le attività di ricerca delle risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
- c) Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10 del d.lgs. 22/2010 con potenza termica superiore a 1MW ottenibile da fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C.
- d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore ad 1MW, esclusi gli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.
- e) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, ad esclusione di quelli che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso.
- f) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte

con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

g) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km.

h) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici.

i) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.

l) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.

m) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.

n) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

o) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

3. Progetti di infrastrutture

a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.

c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.

d) Linee ferroviarie a carattere regionale.

e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

g) Aeroporti e aviosuperfici.

h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.

i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di capacità o volume di scavo inferiore a 100.000 mc.

4. Altri progetti

a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l. 256/1974, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.

b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.

c) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.

d) Progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

e) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A1 o all'Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).

Allegato B2

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale (articoli 4 e 8)

1. Agricoltura

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

2. Industria energetica

a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

1) siano ubicati al suolo e abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;

2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;

3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;

4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.

b) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva inferiore a 1000 kW e superiore a 200 kW.

c) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:

1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW;

2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.

3. Lavorazione di metalli e dei prodotti minerali

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

f) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.

g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.

i) Imbuttitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.

l) Cockerie (distillazione a secco di carbone).

m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 mc e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.

n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industrie di prodotti alimentari

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di

trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha; costruzione di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 27/2009; parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.

c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ha, nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.

d) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo.

e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.

f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corse con lunghezza in area urbana o extraurbana superiore a 1.500 m.

g) Linee ferroviarie a carattere locale.

h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitano), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.

l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del d.lgs. 152/2006).

m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

p) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs.

152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.

q) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

8. Altri progetti

a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

g) Cave e torbiere, con parametri inferiori a quelli di cui all'Allegato A1, lettera i) .

h) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

i) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

l) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 mc.

m) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

n) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

o) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

p) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

q) Progetti di cui all'Allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.

r) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A2).

Allegato C

Informazioni da inserire nello studio

preliminare ambientale

(articolo 8, comma 1, lettera b)

1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto debbono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

b) cumulo con altri progetti;

c) utilizzazione delle risorse naturali;

d) produzione di rifiuti;

e) inquinamento e disturbi ambientali;

f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;

g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare dei seguenti aspetti:

a) l'utilizzazione attuale del territorio;

b) la ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:

- 1) zone umide;
- 2) zone costiere;
- 3) zone montuose o forestali;
- 4) riserve e parchi naturali;
- 5) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 70/409/CEE e 92/43/CEE;
- 6) zone limitrofe alle aree di cui ai punti 4) e 5);
- 7) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
- 8) zone a forte densità demografica;
- 9) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 10) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- 11) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato D
Informazioni da inserire nello studio
di impatto ambientale
(articolo 11)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente e dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente dovuti:

- a) alla realizzazione del progetto;
- b) all'esistenza del progetto;
- c) all'utilizzazione delle risorse naturali;
- d) all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- e) alla dismissione del progetto, nonché agli eventuali malfunzionamenti.

5. Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti

negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 4.

6. Descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

7. Descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

8. Riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

9. Sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 4.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Note all'art. 2, comma 1, lett. c) e t)

- Il testo dell'articolo 93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è il seguente:

"Art. 93 - (*Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori*) - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."

- Il testo del comma 1, dell'articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente:

"Art. 2 - (*Patrimonio culturale*) - 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Omissis"

Note all'art. 3, comma 5, lett. a)

- Il testo dell'articolo 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), è il seguente:

"Art. 5 - (*Stato di emergenza e potere di ordinanza*) - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo."

- Il testo del comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 6 - (*Oggetto della disciplina*) - *Omissis*

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Omissis"

Nota all'art. 3, comma 6, lett. c)

Per il testo della lettera c) del comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vedi nella nota all'art. 3, comma 5, lett. a).

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a)

Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 29-ter - (*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*) - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e

di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (146);

i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;

l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

Omissis"

Nota all'art. 5, comma 1, lett. e)

Il testo degli articoli 29-sexies e 29-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 29-sexies - (*Autorizzazione integrata ambientale*) - 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di

misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo 29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale."

"Art. 29-septies - (*Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale*) - 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale."

Nota all'art. 5, comma 1, lett. f)

Il testo degli articoli 29-decies e 29-undecies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 29-decies - (*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*) - 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61." "Art. 29-undecies - (*Inventario delle principali emissioni e loro fonti*) - 1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni."

Nota all'art. 5, comma 4

Il testo del comma 3 dell'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), è il seguente:

"Art. 12 - (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) - *Omissis*

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Omissis"

Nota all'art. 5, comma 5

Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è il seguente:

"Art. 5 - (*Valutazione di incidenza*) - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la

coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

Nota all'art. 5, comma 10

Il testo dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente:

"Art. 146 - (*Autorizzazione*) - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2,

entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. *Comma abrogato dall'art. 4, comma 16, lettera e), numero 8), d.l. 13 maggio 2011, n. 70*

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Note all'art. 5, comma 11

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), è il seguente:

"Art. 26 - (*Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti*) - 1. Il Piano regolatore generale (P.R.G.), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del P.R.G. adottato.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il P.R.G. con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del P.R.G.

3. Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il P.R.G. è trasmesso alla Giunta provinciale,

la quale esprime un parere sulla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.

4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del P.R.G.; tale termine è ridotto a centoventi giorni per i comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni.

5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del P.R.G. entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.

6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:

a) provvede all'approvazione del P.R.G. in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;

b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, controdeduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.

7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende favorevole.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del P.R.G. conformemente al suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.

9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il P.R.G. con il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del P.R.G. approvato.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.

11. La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi precedenti sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:

a) in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non rientrano nella procedura abbreviata di cui all'articolo 15, comma 5;

b) relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4.

12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico - edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con D.P.G.R. 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione delle norme difformi."

- Il testo dell'articolo 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è il seguente:

"Art. 19 - (*L'approvazione del progetto*) - 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,

decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia."

Note all'art. 5, comma 12

- Il testo dell'articolo 185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 185 - (*Esclusioni dall'ambito di applicazione*) - 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

- Il testo dell'articolo 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 186 - (*Terre e rocce da scavo*) - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA .

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto."

Nota all'art. 14, comma 2

Il testo dell'articolo 14 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

"Art. 14 - (*Conferenza di servizi*) - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni."

Nota all'art. 16, comma 5

Per il testo dell'articolo 29-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vedi nella nota all'art. 5, comma 1, lett. e).

Nota all'art. 17, comma 2

Il testo del comma 1 dell'articolo 27 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 27 - (*Informazione sulla decisione*) - 1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Omissis"

Nota all'art. 22, comma 3

Il testo del comma 3 dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è il seguente:

"Art. 7 - (*Procedimento unico*) - *Omissis*

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

Omissis"

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 25 - (*Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione*) - *Omissis*

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.

Omissis"

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo del comma 8 dell'articolo 7 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 7 - (*Competenze*) - *Omissis*

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

Omissis"

Nota all'art. 28, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 20 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 20 - (*Opere assoggettate a valutazione d'impatto ambientale*) - 1. Qualora per la realizzazione delle opere sia necessario attivare la procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi delle vigenti disposizioni, il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di VIA, che trasmette il provvedimento conclusivo alla struttura competente al rilascio della concessione, fatti salvi gli adempimenti relativi all'affissione all'albo pretorio del Comune territorialmente competente e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, già effettuati nel corso della procedura di VIA.

1 bis. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di rilascio dell'autorizzazione unica medesima."

Nota all'art. 28, comma 2, lett. e)

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici*) - 1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla L.R. n. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:

- a) l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso;
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.

2. (comma abrogato)


3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 139 del 5 ottobre 2011;
- * Relazione della IV Commissione assembleare permanente del 23 febbraio 2012;
- * Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 12 marzo 2012;
- * Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 14 marzo 2012;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 marzo 2012, n. 72.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

A rectangular button with a grey gradient background and a thin black border. The text "Indice BUR" is centered in a bold, black, sans-serif font.